

prot. gen. n. 112/642 del 13/07/2018.....

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI, PATRIMONIO, CONTRATTI

ACCESSO AL LITORALE

COMPRESO TRA LO STABILIMENTO FINCANTIERI E LO SCOGLIO DEL TRAVE

ORDINANZA N° 3/2018

IL DIRIGENTE

VISTE le Ordinanze Sindacali:

- N. 69 del 22.05.2003 e N.ri 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 del 03.06.2003 di divieto di accesso e stazionamento nel tratto di costa compreso tra il molo nord della Fincantieri e il punto posto 200 metri a sud dello scoglio del Trave in conseguenza di distacco di materiale lapideo dalla falesia, con l'eccezione di una porzione di litorale sita in zona Passetto compresa tra lo stabilimento A.N.M.I. e la grotta n. 45;
- N. 303 del 04.07.2006 di modifica parziale dell'Ordinanza n. 69/2003 consistente nell'ampliamento fino alla grotta n. 65 della porzione di litorale accessibile in località Passetto in conseguenza di lavori di consolidamento effettuati in parte della falesia;
- N. 22 del 02.02.2007 e N. 24 del 05.02.2007 di divieto di accesso e stazionamento nel tratto di costa compreso tra il molo nord della Fincantieri e il punto posto 200 metri a sud dello scoglio del Trave, con l'eccezione di una porzione di litorale sita in zona Passetto e compresa tra lo stabilimento A.N.M.I. e la grotta n. 65 emanate in conseguenza della sentenza n. 1526/2006 del TAR Marche di annullamento delle Ordinanze Sindacali n. 69, 74, 76 e 77;
- N. 117 del 16.07.2007 di revoca del divieto di accesso e stazionamento nella porzione di litorale sottostante la piscina comunale del Passetto compresa tra l'incisione orografica posta in corrispondenza della curva di Via Thaon De Revel (lato sud-est) e l'ultima grotta sottostante lo stradello di accesso al mare (lato nord-ovest) in conseguenza di lavori di messa in sicurezza e consolidamento della soprastante falesia rocciosa;

- N. 91 del 16.10.2014 di divieto di accesso e stazionamento nel tratto di litorale sito in zona Passetto compreso tra la grotta n. 83 e la grotta n. 120 in conseguenza dei lavori di ricostruzione dell'antistante piastrone danneggiato dalle mareggiate;
- N. 24 del 08.03.2016 di divieto di accesso e stazionamento nel tratto di litorale sottostante la piscina comunale del Passetto compreso tra la grotta n. 105 e la grotta n. 108 in conseguenza del deterioramento delle reti, delle funi e dei pannelli costituenti l'intervento di protezione della soprastante parete rocciosa;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto N. 37 del 18.06.1996 di divieto di transito e stazionamento delle persone in vari tratti del litorale compreso tra lo stabilimento Fincantieri ed il confine con il territorio comunale di Sirolo a sud-est nonché la navigazione e l'ormeggio negli specchi acquei antistanti le zone interdette;

VERIFICATO che la sopraddeffa Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona è stata emanata in vigenza di norme che sancivano la competenza dell'Autorità Marittima in materia di demanio marittimo, in via generale, il cui assetto normativo vigente, a seguito del conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, è stato modificato, distinguendo tra:

- i provvedimenti relativi alla sicurezza della balneazione e navigazione che sono rimasti in capo alle Capitanerie di Porto
- quelli inerenti le finalità gestionali che sono stati demandati agli Enti Pubblici delegati;

VISTA la nota esplicativa inviata dalla Capitaneria di Porto di Ancona in data 03.02.2014, prot. n. 10.01.00/3408/Sez.Dem, riguardante la modifica dell'Ordinanza N. 37/1996, nella quale si rappresenta che il Comune di Ancona può procedere autonomamente, in ragione della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, alla modifica della parte del citato provvedimento limitatamente al transito ed allo stazionamento a terra;

PRESO ATTO che, ad oggi, non risultano esseri state apportate modifiche o integrazioni a tale atto;

VISTE le Ordinanze Sindacali:

- N. 50 del 25.06.2014 di rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 117 del 16.07.2007 e di parziale modifica dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 37 del 18.06.1996 consistente nella revoca del divieto di transito e stazionamento nella zona di litorale sottostante la piscina comunale del Passetto compresa tra la grotta n. 54 e la grotta n. 108 oltre che nel

tratto di costa con accesso dal sentiero di via Panoramica con inizio dieci metri a sud-est dell'arrivo in battigia del suddetto sentiero e la grotta n. 7 compresa;

- N. 57 del 22.06.2015 di parziale modifica dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 37 del 18.06.1996 consistente nella revoca del divieto di transito e stazionamento per un'ulteriore porzione di litorale posto a sud-est di quello oggetto della precedente Ordinanza Sindacale n. 50 del 25.06.2014;

CONSIDERATO che in data 03.06.2016 è stato ultimato un ulteriore intervento per la protezione del tratto di falesia del Passetto compreso tra il civico 4 e il civico 6 di via Panoramica mediante la messa in opera di reti paramassi, così come risulta dall'accertamento svolto in data 10.06.2016 dalla Direzione dei Lavori composta da tecnici della Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza di questa Amministrazione;

VISTO il D.P.R. del 24.07.1977, n. 616, che dispone la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTA la L.R. Marche 17.05.1999, n. 10, art. 31, relativa alla delega ai Comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

RAVVISATA l'opportunità, per ragioni di snellimento e trasparenza, di raccogliere i divieti sopra indicati in un unico provvedimento che individui le zone interdette al transito ed allo stazionamento delle persone nel tratto di costa compreso tra lo "stabilimento Fincantieri" (escluso, limite dell'area demaniale marittima in gestione al Comune di Ancona in direzione nord-ovest) e lo "scoglio del Trave" (confine del territorio comunale in direzione sud-est);

PRESO ATTO quindi che la presente Ordinanza non innova e non modifica il contenuto delle ordinanze emesse negli anni precedenti, fatta eccezione per l'ampliamento del tratto di litorale fruibile in zona Passetto compreso tra la grotta n. 65 e la grotta n. 96 (esclusa) in conseguenza dell'ulteriore intervento di protezione della soprastante falesia;

DATO ATTO che della presente ordinanza è stata data notizia alla Capitaneria di Porto di Ancona con email del 10.07.2018 prima della sua definitiva approvazione;

ACCERTATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. di considerare le premesse parte integrante del dispositivo della presente ordinanza;
2. di istituire il divieto di accesso e di stazionamento a qualsiasi titolo ai seguenti tratti di costa (elencati seguendo la direzione nord ovest – sud est):
 - a) **zona “A”** – tratto compreso tra lo “stabilimento Fincantieri” (escluso) e la grotta n. 7 (esclusa) situata sul litorale con accesso dal sentiero di via Panoramica (c.d. “sentiero della Grotta Azzurra”, costa sottostante il Monte Cardeto);
 - b) **zona “B”** - tratto compreso tra il costone roccioso laterale alle due grotte isolate poste sul fondo dell’insenatura ubicata a sud-est dell’arrivo in battigia del sentiero proveniente da via Panoramica (c.d. “sentiero della Grotta Azzurra”) e la grotta n. 96 (esclusa) situata sul litorale del Passetto a circa 400 metri a nord-ovest dell’ascensore;
 - c) **zona “C”** - tratto compreso tra lo stabilimento “ex A.N.M.I.” (seconda palafitta ubicata a circa 60 metri a sud-est della scalinata del Passetto) e la grotta n. 104 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto;
 - d) **zona “D”** - tratto compreso tra la grotta n. 54 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto e lo “scoglio del Trave”.
3. di abrogare le Ordinanze Sindacali nelle premesse richiamate e di modificare, limitatamente al transito e allo stazionamento a terra, l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona N. 37/1996;
4. l’invio della presente Ordinanza alla Capitaneria di Porto di Ancona, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare ai vigenti divieti di navigazione e di ormeggio negli specchi acquei antistanti i tratti non interdetti;
5. la pubblicazione, **per notifica alla cittadinanza**, sull’Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it) e all’Albo della Capitaneria di Porto di Ancona;
6. al Servizio stampa comunale di procedere ad emettere apposito comunicato ai quotidiani, siti internet e televisioni locali;
7. agli uffici preposti l’affissione in modo ben visibile di appositi cartelli indicanti il divieto di accesso all’inizio dei tratti di litorale interdetti.

Si precisa che in caso di inosservanza del presente atto, saranno applicate le norme previste dal Codice Penale per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità.

Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento e di provvedere alla automatica segnalazione alla Autorità Giudiziaria in caso di violazione.

Ancona, ..13/07/2018.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Daniela Ghiandoni)



Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a Decreto / Ordinanza sindacale n. _____ del _____
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

- Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione



(1) **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO**

Il Dirigente della Direzione

- (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

